

LA VIGILANZA NAZIONALE NEL SETTORE BANCARIO

1	Le Autorità creditizie	2
1.1	Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio	2
1.2	Il Ministro dell'economia e delle finanze	3
1.3	La Banca d'Italia	3
2	Finalità e destinatari della vigilanza	4
3	La Banca d'Italia	4
3.1	Funzioni	5
3.2	L'indipendenza della Banca d'Italia	6
3.3	L'assetto di governo.....	7
3.3.1	Assemblea dei partecipanti	7
3.3.2	Consiglio superiore	8
3.3.3	Collegio sindacale	9
3.3.4	Direttorio	10
3.3.5	Governatore	10
3.3.6	Direttore generale e Vice Direttori generali.....	10
3.4	La potestà regolamentare della Banca d'Italia	11
3.4.1	L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	14
3.5	L'adeguamento agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle ESAs	16

1 Le Autorità creditizie

Il **TUB** prevede un sistema di vigilanza sulle banche imperniato sull'esistenza di **tre Autorità creditizie**:

1. il **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)**;
2. il **Ministro dell'economia e delle finanze**;
3. la **Banca d'Italia**.

1.1 Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio

L'art. 2 TUB stabilisce che il **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio** ha l'**alta vigilanza** in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi. Il CICR è composto:

1. dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede;
2. dal Ministro del commercio internazionale;
3. dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
4. dal Ministro dello sviluppo economico;
5. dal Ministro delle infrastrutture;
6. dal Ministro dei trasporti;
7. dal Ministro per le politiche comunitarie.

Alle sedute, inoltre, partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

1.2 Il Ministro dell'economia e delle finanze

L'art. 3 TUB prevede che il **Ministro dell'economia e delle finanze**:

sostituisca il CICR in caso di urgenza;

adotti con decreto i **provvedimenti di sua competenza** previsti dal TUB (con facoltà di sottoporli preventivamente al CICR).

Tali provvedimenti riguardano:

1. i requisiti di onorabilità dei soci di un ente creditizio;
2. i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali;
3. la regolamentazione dell'accesso all'attività dei servizi di pagamento;
4. la regolamentazione dell'attività di microcredito;
5. i criteri di iscrizione dei confidi all'albo ex art. 106 TUB;
6. l'Amministrazione Straordinaria e la Liquidazione Coatta Amministrativa.

1.3 La Banca d'Italia

Ex art. 4 TUB la **Banca d'Italia**, nell'esercizio delle **funzioni di vigilanza**:

- **formula le proposte** per le deliberazioni di competenza del CICR;
- **emana regolamenti** nei casi previsti dalla legge;
- **impartisce istruzioni**;
- **adotta i provvedimenti** di carattere particolare di sua competenza;
- **determina e rende pubblici** previamente i **principi e i criteri dell'attività di vigilanza**;
- **stabilisce i termini per provvedere**, individua il **responsabile del procedimento**, indica i motivi delle decisioni;
- **pubblica** annualmente una **relazione** sull'attività di vigilanza.

2 Finalità e destinatari della vigilanza

Ai sensi dell'art. 5 TUB le Autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal TUB, avendo riguardo:

1. alla **sana e prudente gestione** dei soggetti vigilati;
2. alla **stabilità complessiva**, all'**efficienza** e alla **competitività del sistema finanziario**;
3. all'**osservanza delle disposizioni in materia creditizia**.

La vigilanza si esercita nei confronti:

1. delle **banche**;
2. dei **gruppi bancari**;
3. degli **intermediari finanziari**;
4. degli **istituti di moneta elettronica**;
5. degli **istituti di pagamento**.

Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

3 La Banca d'Italia

La **Banca d'Italia** è la Banca centrale della Repubblica italiana; è un **istituto di diritto pubblico**, regolato da norme nazionali ed europee. È parte integrante dell'**Eurosistema**, composto dalle Banche centrali nazionali dell'area dell'euro e dalla Banca centrale europea. L'Eurosistema e le Banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno adottato l'euro compongono il **Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC)**.